lexscripta

PROCEDIMENTO PROVOCATORIO

L.R. 8 maggio 1982, n. 6
Titolo II - Escorporazione di immobili senza trasporto di aggravi

Art. 4 Articolo 4

(1) Con il decreto tavolare che ordina l'annotazione della domanda i titolari di diritti iscritti a carico dell'immobile che si intende escorporare o della porzione materiale che si vuole dividere sono diffidati a produrre all'ufficio tavolare eventuali opposizioni scritte, anche non motivate, entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione del decreto tavolare.
(2) L'opposizione impedisce l'escorporazione libera da aggravi e viene notificata d'ufficio a colui che ha presentato la domanda di escorporazione.

Note

Ai titolari dei diritti che si vogliono cancellare con l'escorporazione viene notificato il decreto che ordina l'annotazione dell'avvio della procedura, con la diffida a proporre opposizione entro il termine di 45 giorni all'ufficio tavolare. L'opposizione, che può anche non essere motivata, interrompe la procedura e l'annotazione viene cancellata d'ufficio con un rapporto tavolare.